

Tizio ha ricoverato la figlia A., colpita da sclerosi a placche in evoluzione peggiorativa presso il centro privato di riabilitazione "L.V.", per urgente assistenza nel mese di ottobre 1990.

Avverso le due richieste di autorizzazione (del 14.1.1993 e del 10.6.1992), l'Usl di Y respingeva l'istanza.

Con ricorso al Tribunale amministrativo, Tizio impugnava il diniego predetto, chiedendo l'accertamento del diritto al rimborso delle spese sostenute e la condanna al risarcimento dei danni.

Si è costituita la regione X, che conclude per l'inammissibilità e la reiezione del ricorso.

Soffermandosi il candidato sull'esatta qualificazione della posizione giuridica vantata dal ricorrente, indichi quale sia, nel caso di specie, il giudice munito di giurisdizione.